

DELIBERA N. 80/08/CIR

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TELECOM ITALIA S.P.A. E WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. IN MATERIA DI PROCEDURE DI CESSAZIONE DELL'ACCESSO DISAGGREGATO.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 26 novembre 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art.1, comma 6, lettera a), n.14;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTO il regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008;

VISTA l'istanza del 25 luglio 2005 con la quale Telecom Italia S.p.A. ha chiesto l'intervento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la definizione, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, della controversia in essere con la Wind Telecomunicazioni S.p.A. inerente la procedura di rientro in Telecom Italia degli utenti in *unbundling* del *local loop* (ULL) con l'operatore WIND;

VISTA la nota del 29 luglio 2005, prot. n. U/5521/05/NA, con la quale il Dipartimento Garanzie e Contenzioso ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 23 del Codice delle comunicazioni elettroniche, l'avvio di un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia;

VISTA la nota della Telecom Italia S.p.A. del 15 ottobre 2008, registrata al protocollo dell'Autorità al n. 65597 del 17 ottobre 2008, con la quale la predetta società rinunciava alla prosecuzione del procedimento, avendo le parti in causa raggiunto un accordo transattivo;

PRESO atto della rinuncia alla prosecuzione del procedimento formulata dalla parte istante;

UDITA la relazione del Commissario Stefano Mannoni, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento;

DICHIARA

L'improcedibilità del procedimento di definizione della controversia in materia di procedure di cessazione dell'accesso disaggregato, avviato su istanza della società Telecom Italia S.p.A. del 29 luglio 2005, di cui in premessa, e ne dispone l'archiviazione.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 , il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive integrazioni e modificazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 26 novembre 2008

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola